

Ordinanze regionali con ulteriori misure anti Covid-19 (aggiornato all'8 luglio 2020)

Regione Piemonte

Con [l'ordinanza n. 75 del 3 luglio 2020](#) la Regione Piemonte consente dal 9 luglio l'apertura di sale di ballo, discoteche e locali assimilati con attività di ballo in spazi esterni. Dal 10 luglio, invece, è prevista la ripresa del trasporto a pieno carico nelle linee extraurbane limitatamente ai posti a sedere per il settore del trasporto pubblico regionale/locale di linea ferroviario, automobilistico extraurbano, il trasporto pubblico non di linea.

È consentito, inoltre, l'accesso ai locali di qualsiasi attività tuttora sospesa per lo svolgimento di lavori, di vigilanza, manutenzione, pulizia e sanificazione, nonché per la ricezione in magazzino di beni e forniture sempre nel pieno rispetto delle norme di contenimento del Covid-19.

Regione Veneto

[L'ordinanza n. 64 del 6 luglio](#), alla luce di molteplici episodi riguardanti il mancato rispetto delle regole di contenimento del COVID-19, dispone ulteriori misure repressive sanzionatorie, comprese le sanzioni pecuniarie e accessorie amministrative che avranno validità dal 7 al 31 luglio 2020. Nel dettaglio:

- **Isolamento fiduciario**

L'isolamento fiduciario è previsto per 14 giorni nei seguenti casi:

- 1) in caso di contatto a rischio, con soggetto risultato positivo al tampone, l'isolamento deve protrarsi per 14 giorni dall'ultimo contatto a rischio. L'isolamento dovrà proseguire in caso dell'accertamento di positività;
- 2) ingresso o rientro in Veneto dai paesi diversi da quelli indicati [nell'allegato 1](#) dell'ordinanza, determina l'obbligo di isolamento fiduciario; l'isolamento ha durata di 14 giorni dall'ingresso in Veneto;
- 3) compresenza di sintomi di infezione respiratoria e temperatura superiore a 37,5 gradi centigradi; il soggetto è obbligato a contattare il medico curante rimanendo in autoisolamento.

Si prevede inoltre che l'Azienda sanitaria che adotta il provvedimento di collocazione in isolamento la predisposizione presso strutture extrabitative.

- **Lavoro**

È inoltre obbligatorio per i lavoratori che fanno ingresso o rientrano da un Paese (diversi dall'allegato 1) il test di screening con tampone rino-faringeo per la ricerca di SARS-CoV-2, cui ne seguirà un secondo a distanza di 5-7 giorni, se il primo risulta negativo. La prestazione sanitaria è fornita dall'Azienda Ulss. Il datore di lavoro provvede a far eseguire il tampone al proprio dipendente, contattando l'azienda Ulss di riferimento e riammette, temporaneamente, il lavoratore se il primo tampone è negativo, fermo l'obbligo per il lavoratore di rispettare tutte le prescrizioni relative all'ambiente di lavoro con obbligo in ogni caso dell'utilizzo della mascherina chirurgica. Il lavoratore potrà essere definitivamente riammesso senza obbligo di mascherina, solo dopo l'esito negativo del secondo tampone. E' vietata l'utilizzazione da parte del datore di lavoro della prestazione del lavoratore di cui il datore abbia conoscenza dell'obbligo di isolamento fiduciario.

Regione Emilia – Romagna

[L'ordinanza n. 137 del 3 luglio](#) ha aggiornato dal **4 luglio** le disposizioni in merito agli **spostamenti in auto**, vacanze di gruppo per ragazzi tra i 3 e i 17 anni, **giochi di carte** e quotidiani nei bar, uso delle saune. Ha adottato infine le **linee guida per gli eventi fieristici** a partire dal 15 luglio.

Regione Toscana

[L'ordinanza n. 71 del 4 luglio](#), in vigore dal 5 luglio 2020, fino alla data finale dello stato di emergenza sanitaria salvo modifiche, ordina per ogni nuovo caso positivo il mandato ai Dipartimenti della Prevenzione delle Aziende sanitarie di effettuare una valutazione puntuale dell'ambiente domiciliare e di prevedere in caso di situazione logistica sfavorevole l'isolamento in albergo sanitario. Inoltre, se vengono registrati molteplici casi di positività da parte di soggetti appartenenti a varie etnie presenti sul territorio si prevede che siano potenziati i test molecolari e sierologici all'interno di tali comunità.

Regione Lazio

L'ordinanza del [2 luglio 2020](#) consente la ripresa delle discipline sportive di contatto, dopo lo stop forzato dovuto all'emergenza Coronavirus.

Regione Campania

L'ordinanza [n.59 del 1 luglio 2020](#) contiene ulteriori misure per la gestione e la prevenzione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 consentendo a partire dal 4 luglio attività di ballo nelle discoteche e locali simili, a partire dal 6 luglio sport di contatto e a partire dal 10 luglio sono autorizzati eventi e performance di bande musicali e sagre. Il tutto nel rispetto dei protocolli di sicurezza.

Regione Puglia

[L'ordinanza](#) contiene ulteriori misure per la gestione e la prevenzione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, consentendo partire dal 3 luglio la ripresa dello svolgimento di sagre, feste e fiere locali.